Statuto della Federazione Svizzera Giocatori di Scopa.

Nome e sede

Art. 1 A norma dell'art. 60 e segg. del Codice civile è costituita un'associazione denominata **"Federazione Svizzera Giocatori di scopa" (F.S.G.S)** con sede presso il **domicilio del Presidente del Comitato Direttivo (C.D.) in carica,**

Finalità (scopo) (art. 60 cpv. 1 CC e 91 ORC)

Art. 2 [1]L'associazione ha quale fine il promovimento del gioco della scopa. Disciplina e organizza il gioco della scopa a livello cantonale e federale.

[2] L' associazione interagisce con tutte le associazioni cantonali site sul territorio della Confederazione.

[3]La pluralità di espressione deve essere garantita.

[4]L'associazione non persegue scopo di lucro, è apartitica, aconfessionale e la sua durata è illimitata.

Statuto associativo

Art. 3 [1]Il funzionamento dell'associazione è disciplinato dagli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero e dal presente statuto.

[2]Lo statuto diventa esecutivo dopo l'approvazione da parte dall'Assemblea dei Delegati delle associazioni cantonali.

Mezzi, contributi sociali (art. 71, 75a CC, art. 92 lett. h ORC)

Art. 4 [1]Per il perseguimento dello scopo dell'associazione ogni socio attivo è tenuto al versamento di una tassa sociale annua (tessera giocatore attivo) fissata di anno in anno.

[2]Contributi speciali, tessere di sostenitori donazioni e proventi da manifestazioni organizzate dall'associazione stessa, confluiscono nel patrimonio sociale.

Soci – ammissione – obblighi – sanzioni. (art. 65 cpv. 1 e art. 70 cpv. 1 CC)

Art. 5 [1]Ogni persona fisica può diventare socio attivo dell'associazione attraverso il pagamento della tessera di cui all'articolo precedente. I membri dell'associazione Svizzera Giocatori di Scopa dovranno rispettare scrupolosamente le norme statutarie e regolamentari per quanto concerne la condotta sportiva e l'adempimento degli obblighi contributivi. Le associazioni cantonali e i rispettivi membri che non adempiono alle disposizioni sopra indicate sono passibili di ammonizione, multa o espulsione.

Membri onorari

Art.6 Possono essere nominati membri onorari, su proposta del C.D. tutte quelle persone o Enti, che grazie a prestazioni o donazioni particolari si siano resi benemeriti nei confronti della F.S.G.S.

Cessazione dell'appartenenza

Art. 7 [1]L'appartenenza cessa:

- nel caso di dimissione o decesso.
- con il mancato pagamento della tessera di giocatore attivo.

Dimissioni ed esclusioni (art. 70 cpv. 2 e art. 72 CC)

Art. 8 [1]Le dimissioni sono possibili in qualsiasi momento in modo verbale o per iscritto. La lettera di dimissione deve essere inviata al Comitato Direttivo dell'associazione. Verbalmente, direttamente al presidente.

[2]Il **Comitato Direttivo** decide sull'esclusione di un socio

dall'associazione.

Organi dell'associazione e compiti (art. 64 CC)

Art. 9 Gli organi dell'associazione sono:

- **l'Assemblea dei Delegati** (**AD**) (art. 64 CC)
- **il Comitato Direttivo dell'associazione** (**CD**) (art. 69 CC)

L'Assemblea sociale

Art. 10 L'organo supremo dell'Associazione è **l'Assemblea dei Delegati.** (due persone fisiche con diritto di voto per Associazione cantonale.)

Convocazione

Art. 11 [1]L'**Assemblea dei Delegati** è convocata in seduta ordinaria una volta per anno civile dal Presidente del **Comitato Direttivo.**

[2]La convocazione deve essere inviata tramite lettera o posta elettronica ai Presidenti delle associazioni cantonali almeno 14 giorni prima del convegno.

[3]L'avviso di convocazione dell'**Assemblea dei Delegati** deve far menzione dell'ordine del giorno (art. 64 cpv. 2 e 3 e art. 66 CC).

Compiti

Art. 12 **L'Assemblea dei Delegati** ha i seguenti compiti inalienabili (art. 65 CC):

- elegge o revoca il **Comitato Direttivo**, i revisori e decide sulle dimissioni degli stessi (art. 69 CC);
- elabora e modifica gli statuti dell'associazione (art. 60 cpv. 2 CC);
- approva la contabilità dell'anno antecedente (consuntivo);
- decide su ogni altro aspetto conferitogli dal presente statuto e non specificamente demandato ad un altro organo.

Diritto di voto e maggioranza (art. 67 B CC)

Art. 13 [1] In seno all' **Assemblea dei Delegati,** i due rappresentanti per associazione cantonale hanno diritto a un voto; le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dai soci presenti (art. 67 CC).

[2]L'Assemblea non può risolvere a proposito di oggetti non debitamente preannunciati e compresi nell'ordine del giorno.

[3]Conclusa la trattazione degli oggetti all'ordine del giorno, l'Assemblea può affrontare discussioni eventuali a proposito di temi d'attualità.

Art. 14 Il **Comitato Direttivo** può essere composto da un numero di membri variabile fra 3 e 7.

Nomina e durata in carica

Art. 15 Il **Comitato Direttivo** è nominato nel corso dell'**Assemblea dei Delegati** generale costitutiva e seguenti. Lo stesso rimane in carica fino alla prossima Assemblea.

Il Comitato è rieleggibile.

Requisiti di nomina

Art. 16 **Del Comitato Direttivo** possono far parte tutte le persone fisiche aventi a cuore gli scopi dell'associazione.

Compiti

Art. 17 Il **Comitato Direttivo** rappresenta l'associazione e gestisce le attività in corso. Lo stesso, in particolare, esegue le decisioni

dell'**Assemblea dei Delegati** e propone alla stessa i temi che rientrano fra le competenze di quest'ultima. Cura gli interessi della **F.S.G.S.** Riceve i reclami o le richieste da parte delle associazioni cantonali e decide inappellabilmente al proposito. Applica le sanzioni previste all'articolo 5. Amministra il patrimonio sociale. Prepara un rapporto sulla gestione dell'esercizio da presentare all'**Assemblea dei Delegati** nel corso della seduta ordinaria annuale. Propone all'**Assemblea dei Delegati** le eventuali ammissioni o espulsioni. Propone all'**Assemblea dei Delegati** eventuali membri onorari. Preavvisa eventuali richieste delle associazioni cantonali da sottoporre all' Assemblea ordinaria dei delegati. Prepara eventuali emendamenti o modifiche ai regolamenti e agli statuti. Decide inappellabilmente su eventuali ricorsi in merito a sanzioni pronunciate.

Convocazione e compiti

Art. 18 [1]Il **Comitato Direttivo** nomina al suo interno un presidente, un vice presidente, un cassiere ed un segretario. Le riunioni del comitato sono convocate dal presidente.

[2]Il Comitato decide sugli oggetti di sua competenza a maggioranza dei suoi membri presenti al momento della decisione.

[3]In caso di parità decide il voto del presidente.

[4]Il segretario, la segretaria, tiene verbale delle riunioni di comitato e **dell'Assemblea dei Delegati** e mantiene aggiornato l'elenco dei soci.

Firma

Art. 19 L'associazione è vincolata dalla firma individuale del presidente o del cassiere.

Responsabilità (art. 75a CC)

Art. 20 Per i debiti dell'associazione risponde solo il patrimonio della stessa. È esclusa la responsabilità personale dei soci.

Commissione di revisione

Art. 21 La commissione di revisione si compone di due membri, esterni al **Comitato Direttivo**, che sono rieleggibili. Essa ha il compito di presentare all'**Assemblea dei Delegati** ordinaria il rapporto di revisione concernente la gestione annuale dei conti e lo stato del patrimonio sociale. Il rapporto sarà trasmesso al **Comitato Direttivo** al più tardi sette giorni prima dell'assemblea che segue.

Scioglimento dell'associazione (art. 76 CC, art. 93 ORC)

Art. 22 Lo scioglimento può essere pronunciato dall' **Assemblea dei Delegati** in ogni tempo.

Con lo scioglimento dell'associazione, il patrimonio della stessa sarà destinato ad una società benefica definita dal **Comitato Direttivo.**

Competizioni

Art. 23 L'organizzazione delle gare fissate in calendario è di competenza delle singole società alle quali competono i seguenti compiti:

- Allestire i lanci delle gare.
- Spedire il formulario per le iscrizioni alle Associazioni cantonali.
- Effettuare i sorteggi con la supervisione di almeno un membro del **Comitato Direttivo** della **F.S.G.S.**
- Spedire i sorteggi alle associazioni cantonali.
- Gestire la gara.

Le società avranno la facoltà di organizzare le proprie gare sezionali e

eventuali gare "libere a tutti", tenendo in debita considerazione il calendario ufficiale **F.S.G.S**.

Altre norme applicabili

Art. 24 Per quanto non specificato attraverso il presente statuto, fa stato il Codice civile svizzero (art 60 e seguenti).

Entrata in vigore

Art. 25 Il presente statuto, che abroga ogni precedente è stato approvato nell'ambito dell'Assemblea ordinaria dei Delegati del 26 gennaio 2024.

Data, 26 gennaio 2024

Milesi Angelo, presidente

Data, 26 gennaio 2024

Barloggio Alice, segretaria – cassiera

Data, 26 gennaio 2024

Gamba Roberto, vicepresidente

Data, 26 gennaio 2024

Sartori Sergio, membro

Data, 26 gennaio 2024

Squillace Giuseppe, membro